



# COMUNE DI SAN VITO CHIETINO

(PROVINCIA DI CHIETI)

## REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

(Delibera CC n. 21 del 03-04-2023)

\*\*\*

### NORME GENERALI

#### CAPO I

##### Art. 1

#### Scopi del Regolamento

1. Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire nel territorio del Comune di San Vito Chietino la coltura agraria nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo dell'agricoltura.
2. Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti di leggi, dei regolamenti statali e regionali, nonché degli altri regolamenti in vigore.
3. Oltre alle disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate gli ordini, anche verbali, circa la materia oggetto del Regolamento stesso, saranno dati in circostanze straordinarie dall'Autorità Comunale o dagli Agenti di Polizia Locale.

##### Art. 2

#### Incaricati alla Vigilanza

1. Il controllo inerente l'adempimento delle disposizioni contenute nel regolamento di Polizia Rurale viene effettuato dagli Agenti di Polizia Locale e da altri Agenti e funzionari di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale.

#### CAPO II

## **ACQUE**

### **Art. 3**

#### **Deflusso delle acque**

1. E' vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche mediante la formazione di fossi, torrenti e scolatoi pubblici, di chiuse, pietraie, scavamenti e altre simili opere, le quali, ancorché instabili, possono tuttavia alterare il libero corso delle acque a pregiudizio di utenti inferiori.
2. I proprietari dei terreni, su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.
3. Sono vietate le derivazioni abusive e le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei.
4. I fossi devono essere realizzati ad una distanza minimale di ml. 0,50 dal ciglio stradale e dalla sommità della scarpata e dovranno sboccare nel tombino più vicino o in mancanza di questo l'acqua potrà confluire nella cunetta stradale in modo da non danneggiare la carreggiata stradale.

### **Art. 4**

#### **Scarico nei fossi**

1. E' vietato scaricare nei fossi delle strade in genere o condurre in esse acque di qualsiasi natura, salvi i diritti acquisiti debitamente a regolare concessione dell'Autorità competente.

### **Art. 5**

#### **Sostanze inquinanti**

1. E' vietato inquinare l'acqua delle sorgenti come dei corsi sia pubblici che privati, con getto di qualsiasi materia nociva o potenzialmente tale, e a tal fine, nel caso di opere pubbliche, l'Amministrazione si riserva la possibilità di realizzare protezioni aggiuntive come recinzioni, siepi o muri in deroga alle distanze dagli stessi.
2. E' vietato altresì convogliare nei corsi d'acqua, sia pubblici che privati, le materie putride dei condotti scaricatori, nonché l'uso di diserbanti lungo le scarpate per evitare l'erosione e il franamento delle stesse.

## **CAPO III**

### **STRADE COMUNALI E VICINALI**

#### **Art.6**

##### **Diramazioni ed accessi**

1. Non possono essere stabiliti nuovi accessi o nuove diramazioni delle strade comunali a fabbricati laterali senza preventiva autorizzazione dell'Autorità competente.

#### **Art. 7**

##### **Transito**

1. Sulle strade asfaltate o inghiaiate è vietato:

a) il percorso di trattrici cingolate che non siano munite di sovrappattini o che abbiano ruote metalliche non protette da parti lisce;

b) il traino a striscio di materiale e attrezzi.

2. E' vietato con qualsiasi mezzo, transitare sulle strade comunali e vicinali o sugli altri luoghi pubblici facendo cadere letame, terra, fango, sabbia, ghiaia o altri detriti in modo da imbrattare o ingombrare, in ogni caso il responsabile è tenuto a provvedere a proprie spese e cura al loro sgombero e alla pulizia.

#### **Art. 8**

##### **Occupazione di strade comunali e vicinali**

1. E' vietato senza la concessione dell'Autorità competente l'occupazione anche provvisoria di spazi sulle strade comunali e vicinali, ivi compresi le pertinenze.

#### **Art. 9**

##### **Manutenzione di strade vicinali**

1. Le strade vicinali, devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati.
2. I frontisti sono obbligati ad aprire almeno sopra di uno dei lati di esse una cunetta o fosso il rapido deflusso delle acque meteoriche, provvedendo a mantenere il fosso stesso o la cunetta costantemente spurgati.

#### **Art. 10**

##### **Attraversamento di strade con condutture d'acqua**

1. Chi ha acquistato il diritto di attraversare le strade con condotti di acqua, è obbligato a mantenere i condotti e i ponti in modo che non possa derivare danno al suolo stradale e alle pertinenze

#### **Art.11**

##### **Espurgo dei fossi**

1. I fossi divisorii tra i fondi e terreni, presunti comuni a termini dell'art. 897 del Codice, devono a cura e spese degli utenti, dei consortisti e dei privati, essere spurgati una volta l'anno e, occorrendo, più volte, i fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi.

### **CAPO IV**

#### **TERRENI - RIPE E SCARPATE**

#### **Art. 12**

##### **Aratura terreni adiacenti strade**

1. I frontisti con le strade pubbliche non possono arare i loro fondi sul lembo della strada, ma devono formare tra questa e il loro fondo la regolare capezzagna della larghezza di mt. 1,00 per manovrare l'aratro a salvaguardia delle strade, delle ripe e dei fossi

#### **Art. 13**

##### **Obblighi dei frontisti di strade**

1. E' proibito deporre, gettare o dar causa che provochino la caduta, sulle strade comunali e vicinali o comunque soggette a pubblico transito, di pietre o altri materiali.
2. I proprietari confinanti e i conduttori dei fondi sono tenuti a rimuovere da esse strade, per tutto il tratto scorrente lungo la loro proprietà, o nel fondo a loro affittato o comunque goduto a qualsiasi titolo, le pietre e i materiali di cui sopra, come pure di conservare in buono stato gli sbocchi degli scolli e delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette latitanti alle strade stesse.

#### **Art. 14**

##### **Manutenzione delle ripe e delle scarpate**

1. I proprietari debbono mantenere le ripe e le scarpate dei fossi laterali alla strada in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno o l'ingombro del fosso o del piano stradale.

#### **Art. 15**

##### **Abbattimento di piante lungo le strade**

1. Occorrendo di dover abbattere piante o alberi situati in prossimità del ciglio stradale, è proibito rovesciarli dal lato della via, a meno che, l'albero possa rimanere, cadendo, al di là del fosso laterale della strada.

#### **Art. 16**

##### **Regolazione alberi e siepi lungo le strade**

1. Per il piantamento degli alberi e delle siepi lungo le strade si osservano le prescrizioni del vigente Codice della Strada, in particolare, i proprietari sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, e a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale.
2. In caso sostitutivo del Comune, conseguente all'applicazione della sanzione amministrativa, procederà al recupero delle spese.

#### **Art.17**

##### **Decespugliazione dei fondi**

1. I proprietari dei fondi sono obbligati a tenere sempre decespugliate le aree non coltivate, al fine di evitare che possano rifugiare e riprodurre ratti, vipere ed altri animali nocivi per la salute pubblica.
2. I proprietari dei fondi che intendono diserbare le aree di cui al comma 1 sono tenuti al rispetto della Legge n° 290 del 23/04/2001, dal D.P.R. 28/02/2012 n°55 e successive modificazioni.

#### **CAPO**

##### **PROPRIETA' E FURTI CAMPESTRI**

#### **Art. 18**

##### **Divieto di passaggio su fondi altrui**

1. E' vietato entrare nei fondi altrui comunque recintati, e in tutti quelli nei quali siano in atto colture suscettibili di danno.
2. E' vietato altresì, accedere e transitare nei fondi altrui non compresi nel precedente comma anche se incolti, laddove non esistono apparenti servitù di passaggio salvo che si tratti di inseguire sciame di api o animali mansueti sfuggiti al proprietario.

3. E' consentito accedere e transitare nei fondi altrui ai possessori del permesso del proprietario, i quali, comunque, devono comportarsi in modo da recare minore danno possibile ai beni e alle colture.

#### **Art. 19**

##### **Furti campestri**

1. Gli Agenti della Forza Pubblica quando sorprendano in campagna persone che abbiano con sé strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra, le quali non siano in grado di giustificare la provenienza, daranno corso agli adempimenti ed azioni previste dal Codice di Procedura Penale, dandone immediata partecipazione alla competente Autorità Giudiziaria.

#### **Art. 20**

##### **Esercizio della caccia e della pesca**

1. L'esercizio della caccia e della pesca è regolato dalle leggi e dai regolamenti speciali vigenti in materia

#### **Art. 21**

##### **Passaggio sui fondi altrui con il bestiame**

1. Il diritto di passaggio sui fondi altrui con il bestiame, sia sciolto che aggiogato, specie se le colture sono in atto o i frutti pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti a prevenire i danni che potrebbero essere arrecati alle altrui proprietà.

#### **Art. 22**

##### **Piantamento di alberi - siepi -viti presso confini**

1. Per piantare viti e siepi presso il confine di ogni proprietà, per taglio dei rami che si protendono e delle radici che si addentrano nel fondo del vicino, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

#### **Art. 23**

##### **Esercizio degli usi civici**

1. Per l'esercizio degli usi civici che fossero stati accertati su terreni demaniali, boschivi o pascolavi, si osservano le norme vigenti in materia.

#### **Art. 24**

##### **Spigolature**

1. E' vietato senza il consenso del conduttore del fondo spigolare, rastrellare e rampollare ed in genere raccogliere residui nel fondo altrui, anche dove e quando sia stata già effettuata la raccolta dei prodotti.
2. Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da un atto scritto, da esibirsi ad ogni richiesta degli Agenti.

#### **Art. 25**

##### **Proprietà dei frutti caduti dalle piante**

1. I frutti delle piante ancorché situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

2. I frutti spontaneamente caduti sul terreno o sulle pubbliche vie o piazze appartengono, rispettivamente, al proprietario del terreno su cui il ramo sporge o a chi li raccoglie

#### **Art. 26**

#### **Vendita prodotti dei propri fondi**

1. I produttori agricoli per la vendita al minuto dei prodotti ottenuti nei loro fondi per coltura o allevamento sono tenuti ad osservare le disposizioni vigenti in materia.

### **CAPO IV**

#### **CONDUZIONE E CUSTODIA DEGLI ANIMALI AL PASCOLO**

#### **Art. 27**

#### **Divieto di pascolo**

1. Il pascolo sui terreni di proprietà altrui senza il consenso espresso dal proprietario del fondo è vietato in qualsiasi epoca dell'anno.
2. A meno che il proprietario del fondo o suo delegato o rappresentante, sia presente, il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi ad ogni richiesta agli Agenti.
3. E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche.

#### **Art. 28**

#### **Pascoli nelle private proprietà**

1. Nelle private proprietà è proibito lasciare sciolti ai pascoli tori, e scrofe o comunque animali che abbiano l'istinto di cozzare, calciare o mordere, se la proprietà non sia chiusa da ogni parte, mediante muro o forte siepe, e se gli ingressi non siano sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscirne.

#### **Art. 29**

#### **Custodia degli animali pascolanti**

1. Il bestiame del pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che lo sbandamento rechi danni ai fondi limitrofi e molestia ai passanti.
2. Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali o mettere in pericolo la sicurezza delle persone.

#### **Art. 30**

#### **Pascolo notturno**

1. Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

#### **Art. 31**

#### **Transito del bestiame**

1. Coloro che estranei al Comune, debbono traversare il territorio con bestiame, non potranno per nessun motivo deviare dalla strada più breve, né soffermarsi all'aperto, né lasciare gli animali a brucare lungo le rive dei fossi e delle scarpate stradali.

#### **Art.32**

##### **Difesa della pubblica sicurezza, dell'ordine e della morale pubblica**

1. E' vietato secondo il disposto dell'art. 727 C.P., incrudelire verso gli animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive.
2. Gli animali che sono trasportati sui veicoli dovranno essere tenuti in piedi ed è perciò vietato collocarli con i piedi legati, con la testa penzoloni o comunque in posizione da farli soffrire.
3. E' vietato custodire animali in luoghi malsani o inadatti ed alimentarli insufficientemente.
4. I proprietari ed i conducenti delle mandrie e greggi che, con la loro condotta, si rendono pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica e la pubblica morale, saranno segnalati all'Autorità di P.S. per gli eventuali provvedimenti di competenza.

#### **CAPO V**

##### **PREVENZIONE E SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI MATERIE ESPLODENTI ED INFIAMMABILI**

#### **Art. 33**

##### **Divieto di accendere fuoco**

1. E' vietato far fuoco nei campi e nei boschi, alle stoppie a distanza minore di mt. 10,00 dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, fieno, foraggio e di qualsiasi altro deposito di materia combustibile o infiammabile.
2. Oltre l'osservanza delle predette disposizioni, il fuoco deve essere acceso con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento.
3. Fatto salvo il rispetto di norme generali più rigide, è vietato far fuoco nei campi, nei boschi, in ogni altro luogo e alle stoppie dal 1° Luglio al 30 Agosto.

#### **Art. 34**

##### **Spegnimento degli incendi**

1. In caso di incendi, gli Agenti della Forza Pubblica possono richiedere l'opera delle persone formate presenti.

#### **Art. 35**

##### **Materie esplosive ed infiammabili**

1. Ove occorre costruire o gestire depositi per la conservazione di sostanze esplosive ed infiammabili da usare per lavori agricoli, l'interessato è tenuto ad osservare le disposizioni vigenti

#### **CAPO VI**

##### **MALATTIE DELLE PIANTE E ANIMALI**

#### **Art.36**

### **Malattie pericolose delle piante**

1. E' fatto obbligo ai proprietari e ai conduttori di fondi e di boschi a qualunque titolo, ai coloni ed altri comunque interessati all'azienda di denunciare al Sindaco del Comune ed alle Autorità Provinciali e Regionali competenti la comparsa di insetti, crittogame ed altri animali nocivi all'agricoltura e alle piante e comunque, di malattie o deperimenti appaiono diffusibili o pericolosi.

#### **Art.37**

### **Collocamento di esche avvelenate**

1. Chiunque per fini di protezione agricola, collochi esche avvelenate o sparga sul terreno sostanze benefiche che possono recare danno alle persone o agli animali domestici è tenuto a darne preventivo avviso al Sindaco del Comune e a collocare a mantenere lungo i confini del fondo, per tutto il periodo di efficacia del veleno, tabelle recanti ben visibili la scritta "campo avvelenato" o simile.

#### **Art. 38**

### **Malattie infettive degli animali**

1. I proprietari e i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco del Comune ed al Servizio Veterinario pubblico, qualunque caso di malattia infettiva degli animali, adottando nel contempo tutte le misure precauzionali atte ad impedire il diffondersi della malattia.

#### **Art. 39**

### **Custodia di animali**

1. Lungo le vie pubbliche nessun animale bovino, equino, ovino, caprino e suino può essere lasciato senza custodia.
2. E' vietato lasciare vagare su aree pubbliche animali da cortile.

## **CAPO VII**

### **LETAME E LIQUAME SUI CAMPI**

#### **Art. 40**

### **Spandimento letame e liquame sui campi**

1. Lo spandimento del letame e del liquame non è consentito sui terreni con coltivazioni in atto.
2. Durante il periodo dell'aratura (luglio-agosto) il letame ed il liquame sparso sui campi deve essere immediatamente interrato e comunque non oltre le ore dieci del mattino.
3. La distribuzione dei liquami con irrigatori a lunga gittata non è consentito sui campi a meno di 100 metri dalle case di civile abitazioni.
4. Lo spandimento del letame e dei liquami sui terreni non è consentito durante e almeno un giorno dopo la pioggia, così come lo spandimento sui campi che distano meno di metri 200 dai punti di captazione di pubblico acquedotto

#### **Art. 41**

### **Trasporto letame e liquame**

1. Il trasporto sui terreni del letame e dei liquami è consentito con mezzi idonei non prima delle ore 2:00 dopo la mezzanotte e fino alle ore 10:00.

## **CAPO VIII**

### **NORME FINALI**

#### **Art. 42**

##### **Pubblicità e diffusione**

1. Copia del presente Regolamento va pubblicata permanentemente sul sito istituzionale dell'Ente
2. Una copia cartacea del presente Regolamento va trasmessa al Comando della Polizia Locale del Comune di San Vito Chietino.

#### **Art. 42**

##### **Rinvio dinamico**

1. Le norme contenute nel presente Regolamento sono integrative e specifiche di quelle in materia dalla legge a cui si fa espresso rinvio per tutti i casi non disciplinati.

#### **Art. 43**

##### **Entrata in vigore**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni altra disposizione regolamentare previgente e con esso contrastante.

#### **Art. 44**

##### **Sanzioni**

1. Salvo che il fatto non costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave, i trasgressori alle disposizioni del presente regolamento sono puniti con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00 con pagamento in misura ridotta pari ad € 50,00 e comunque nel rispetto di quanto stabilito nella Delibera di Giunta comunale n. 51 del 24/05/2018.